



BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 25 del 20.6.2018

Supplemento n. 103

mercoledì, 20 giugno 2018

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DEI COMUNI MONTANI COLLINE DEL FIORA (Grosseto)

Statuto Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora comprendente i comuni di Pitigliano, Manciano e Sorano.
Approvato con deliberazioni: - Consiglio Unione dei C. M. Colline del Fiora n. 8 del 24/04/2018.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DEI COMUNI MONTANI COLLINE DEL FIORA (Grosseto)

Statuto Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora comprendente i comuni di Pitigliano, Manciano e Sorano. Approvato con deliberazioni: - Consiglio Unione dei C. M. Colline del Fiora n. 8 del 24/04/2018.

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

- Art. 1 Costituzione dell'Unione
- Art. 2 Denominazione, sede stemma e gonfalone
- Art. 3 Finalità
- Art. 4 Principi dell'azione amministrativa
- Art. 5 Principi della partecipazione e strumenti di gestione

CAPO II

FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

- Art. 6 Funzioni fondamentali
- Art. 7 Ulteriori funzioni e servizi affidati all'Unione dai Comuni partecipanti
- Art. 8 Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione
- Art. 9 Funzioni e servizi svolti dalla soppressa Comunità Montana Colline del Fiora
- Art. 10 Disposizioni generali
- Art. 11 Servizi di prossimità
- Art. 12 Esercizio di ulteriori funzioni affidate da altri soggetti pubblici
- Art. 13 Centrale di committenza

CAPO III

ORGANI DELL'UNIONE

- Art. 14 Organi dell'Unione
- Art. 15 Composizione del Consiglio
- Art. 16 Disposizioni sulla rappresentanza di genere
- Art. 17 Elezioni amministrative parziali
- Art. 18 Competenze del Consiglio
- Art. 19 Sedute e deliberazioni del Consiglio
- Art. 20 Convocazione del Consiglio
- Art. 21 Durata in carica dei Consiglieri, cause di incompatibilità e di ineleggibilità, sostituzione dei consiglieri
- Art. 22 Diritti e doveri dei Consiglieri
- Art. 23 Commissioni Consiliari
- Art. 24 Presidente
- Art. 25 Competenze del Presidente

- Art. 26 Modalità di elezione del Presidente
- Art. 27 Composizione della Giunta
- Art. 28 Compiti della Giunta
- Art. 29 Funzionamento della Giunta
- Art. 30 Pubblicità ed informazione sugli atti amministrativi
- Art. 31 Segreto d'Ufficio
- Art. 32 Diritto di accesso
- Art. 33 Partecipazione dei cittadini
- Art. 34 Consultazioni
- Art. 35 Istanze, petizioni e proposte

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE

- Art. 36 Principi generali
- Art. 37 Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
- Art. 38 Segretario dell'Unione
- Art. 39 Personale dell'Unione proveniente dalla soppressa Comunità Montana Colline del Fiora
- Art. 40 Personale dell'Unione
- Art. 41 Attività dei responsabili dei Servizi in favore dei comuni associati

CAPO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- Art. 42 Principi Generali
- Art. 43 Finanze dell'Unione
- Art. 44 Modalità di determinazione e ripartizione delle spese
- Art. 45 Modalità di finanziamento dell'Unione
- Art. 46 Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 47 Controllo di gestione
- Art. 48 Rendiconto di gestione
- Art. 49 Revisore dei conti
- Art. 50 Servizio di Tesoreria
- Art. 51 Patrimonio

CAPO VI

DURATA, SCIOGLIMENTO, RECESSO.

- Art. 52 Durata dell'Unione
- Art. 53 Scioglimento dell'Unione
- Art. 54 Recesso dall'Unione di uno o più Comuni aderenti
- Art. 55 Recesso dalle funzioni
- Art. 56 Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento, recesso, esclusione
- Art. 57 Adesione di nuovi Comuni all'Unione

CAPO VII

MODIFICHE STATUTARIE

- Art. 58 Modifiche statutarie

CAPO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 59 Atti regolamentari
Art. 60 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
Art. 61 Norma transitoria
Art. 62 Norma Finale
Art. 63 Entrata in vigore

CAPO I
PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

*Art. 1
Costituzione dell'Unione*

1. I Comuni di Manciano, Pitigliano e Sorano ai sensi dell'articolo 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del Titolo III, Capo III, della L.R. Toscana 27 dicembre 2011 n.68, in merito alla trasformazione delle Comunità Montane, costituiscono una Unione di Comuni, di seguito denominata "Unione", secondo le norme dell'atto costitutivo e del presente Statuto, per l'esercizio congiunto di una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'Unione di Comuni è un Ente Locale che opera secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.

3. L'Unione ha lo scopo di cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini, di assicurare livelli adeguati di servizi e di promuovere lo sviluppo socio-economico, la tutela e la promozione del proprio territorio e dell'ambiente, ponendo particolare attenzione al superamento degli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio. A tali fini esercita anche le funzioni fondamentali di cui al successivo art. 6.

4. L'Unione esercita, altresì:

- a) le funzioni ed i compiti conferiti o assegnati dalla Regione in materia di agricoltura e foreste;
- b) le funzioni di Consorzio di Bonifica Montana attribuite ai sensi della L.R. 34/94 art. 53;
- d) le funzioni e i compiti affidati mediante convenzioni o accordi stipulati con la Provincia o con altri Comuni, di norma contermini, ai sensi della vigente legislazione;
- d) gli altri compiti e funzioni previsti dal presente Statuto.

*Art. 2
Denominazione, sede stemma e gonfalone*

1. L'Unione assume la denominazione di "UNIONE DEI COMUNI MONTANI COLLINE DEL FIORA" Si

identifica anche con la denominazione breve "Unione Comuni" e con l'acronimo "UC", sulla base delle esigenze di comunicazione.

2. La sede istituzionale dell'Unione è nel Comune di Pitigliano Via Ugolini n. 83 Le adunanze degli Organi elettivi collegiali si svolgono nella predetta sede o per motivate esigenze presso la sede dei Comuni che la compongono o in luoghi diversi.

3. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti sedi e uffici distaccati, individuati dalla Giunta.

4. L'Unione può dotarsi di un proprio stemma e di un gonfalone i cui segni distintivi saranno definiti dal Consiglio. L'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente dell'Unione.

*Art. 3
Finalità*

1. L'Unione, in collaborazione e per conto dei Comuni aderenti, persegue le seguenti finalità:

a) promuove la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio; costituisce, pertanto, l'Ente di riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

b) costituisce Ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia;

c) rappresenta un presidio istituzionale indispensabile per la tenuta, lo sviluppo e la crescita del territorio nel suo insieme; è il frutto dell'evoluzione istituzionale e della trasformazione delle Comunità Montane di cui eredita il ruolo e le funzioni;

d) partecipa alla definizione delle politiche pubbliche attivate nel territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'Unione e persegue la tutela e lo sviluppo delle aree montane;

e) cura gli interessi dei Comuni che la costituiscono e li rappresenta nell'esercizio dei compiti da essi affidati; partecipa alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di garantire l'armonico sviluppo socio-economico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti;

f) promuove lo sviluppo locale e la valorizzazione delle zone montane e provvede agli interventi speciali per la montagna disposti dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione, in ossequio alle leggi applicative del comma 2 dell'art. 44 della Costituzione; promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli

interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali ed al fine di promuovere la loro integrazione; promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini garantendo la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa;

g) riconosce e valorizza la differenza di genere e la presenza equilibrata di donne ed uomini nella vita sociale, culturale, economica e politica. A tal fine adotta programmi, regolamenti, azioni positive ed ogni altra iniziativa intesa ad assicurare condizioni di pari opportunità alle donne ed agli uomini nella vita e nel lavoro;

h) favorisce l'introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei Comuni membri, con l'obiettivo di evitare svantaggi dovuti a particolari condizioni territoriali e montane;

i) promuove attività di programmazione e di tutela ambientale e favorisce la valorizzazione dei beni paesaggistici, ambientali e culturali;

j) fornisce alle popolazioni residenti nella zona, gli strumenti necessari ed idonei a superare le condizioni di disagio derivanti dalla marginalità territoriale;

k) favorisce la crescita culturale e professionale della popolazione in relazione alle peculiari vocazioni territoriali;

l) sostiene il pieno inserimento sociale di tutti i soggetti svantaggiati o che sono in condizioni di disagio sociale, riconoscendo in particolare nella diversità tra le persone ed i sessi un valore capace di produrre un effettivo rinnovamento nella organizzazione sociale, favorendo in particolare le pari opportunità;

m) realizza le opere pubbliche di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civici, in funzione del conseguimento di migliori condizioni di abitabilità e di un adeguato sviluppo economico;

n) favorisce e valorizza le libere forme di volontariato e di associazionismo che considera nella loro valenza culturale e civile, importanti espressioni di ricchezza sociale. Le Associazioni presenti sul territorio dell'Unione costituiscono interlocutori privilegiati e potenziali soggetti di collaborazione per la realizzazione di progetti specifici.

Art. 4

Principi dell'azione amministrativa

1. L'Unione, nell'esercizio dell'azione amministrativa:

a) si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la parità e la semplicità di accesso ai servizi, la tempestiva attuazione degli interventi di sua competenza ed a contenere i relativi costi;

b) cura i rapporti con i Comuni partecipanti e con

gli altri Enti Pubblici uniformandosi al principio di leale collaborazione;

c) organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

d) promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa;

e) sostiene i principi e le azioni di pari dignità ed opportunità e garantisce la presenza di entrambi i generi nel Consiglio dell'Unione.

Art. 5

Principi della partecipazione e strumenti di gestione

1. L'Unione promuove la più ampia partecipazione dei cittadini e delle forze economiche e sociali alle fasi attuative delle scelte politico amministrative. Garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'Ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione istanze, petizioni e proposte su materie esercitate dall'Amministrazione.

3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

4. Le modalità della partecipazione sono stabilite da apposito Regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

CAPO II

FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

Art. 6

Funzioni Fondamentali

1. Per i Comuni partecipanti, l'Unione dei Comuni esercita le seguenti funzioni fondamentali:

a) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto disposto dall'art. 118, comma IV, della Costituzione;

b) Attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

c) Catasto;

d) Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici dal 1 ottobre 2016;

e) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

f) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

g) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito

comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

h) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

j) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica con la costituzione di un ufficio a cui compete la responsabilità del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

k) piano strutturale intercomunale di cui all'articolo 23 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio); dette attività sono considerate solo se sono svolte in alternativa alla funzione di cui all'articolo 14, comma 27, lettera d), del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, ovvero se, in presenza di esercizio associato di detta funzione, ne costituiscono l'unico o il prevalente svolgimento;

l) gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali; gestione dei beni demaniali e patrimoniali, concernente la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio; gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale; dette attività sono considerate, fino alla puntuale individuazione da parte dello Stato delle attività rientranti nella funzione fondamentale dell'articolo 14, comma 27, lettera a), del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010, solo se sono esercitate nel loro complesso come svolgimento della funzione medesima.

2. L'Unione esercita altresì, in luogo e per conto dei Comuni partecipanti le seguenti funzioni e servizi già esercitate in forma associata nella estinta Comunità Montana Colline del Fiora:

a) Formazione del personale;

b) Servizi legati alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

c) Vincolo Idrogeologico;

d) Catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco;

e) Abbattimento barriere architettoniche;

f) Sportello attività Produttive (SUAP);

g) Funzioni in materia di turismo: Informazione ed Accoglienza;

h) Servizio statistico;

i) Manutenzione delle Aree Archeologiche;

j) SIT.

3. L'esercizio delle funzioni individuato al comma 1 lettere a) b) c) d) sono state affidate all'Unione dei comuni che le esercita per tutti i comuni aderenti.

4. L'effettivo esercizio delle funzioni e/o servizi individuati al comma 1 lettere e) f) g) h) i) j) k) l) saranno affidate all'Unione a fronte di una successiva programmazione. In tale ipotesi la Giunta dell'Unione provvederà con deliberazione adottata all'unanimità di tutti i suoi componenti, alla definizione dei relativi progetti per la gestione ed organizzazione delle funzioni di volta in volta da attivare. La progettazione dovrà dettagliare le risorse umane, finanziarie e strumentali messe a disposizione e ove occorra, trasferite annualmente, da parte dei Comuni associati ed il cronoprogramma delle attività.

5. Le delibere di Giunta di cui al comma 4 vengono trasmesse ai Consigli Comunali che ne prendono atto.

6. Con decreto del Presidente dell'Unione, che individua il Responsabile/RUP, si dà atto della effettiva messa a disposizione dell'Unione delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dai progetti di gestione di cui al comma 4.

7. Le modifiche relative alle funzioni oggetto dell'esercizio associato tra i Comuni dell'Unione comportano la modifica dello Statuto.

Art. 7

Ulteriori funzioni e servizi affidati all'Unione dai Comuni partecipanti

1. L'Unione può esercitare per conto dei Comuni associati ogni altra funzione, servizio ed attività che i Comuni ritengono utile affidarle mediante convenzione. Con l'affidamento i Comuni perseguono il principio della ricomposizione unitaria in capo all'Unione delle competenze amministrative relative a funzioni e servizi tra loro omogenei.

2. L'Unione può stipulare convenzioni ex art. 30 Tuel, nonché convenzioni ex art. 20 L.R. n. 68/2011, con singoli Comuni non appartenenti all'Unione, a condizione che quest'ultima risulti responsabile dell'esercizio associato e purché siano conseguiti più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità.

3. L'Unione approva la disciplina regolamentare per lo svolgimento delle funzioni.

4. Se la convenzione non specifica la decorrenza dell'esercizio associato, questa si intende dalla data della stipulazione.

5. La convenzione è proposta dalla Giunta che l'approva all'unanimità e la sottopone all'approvazione del Consiglio. La convenzione è approvata a maggioranza

dal Consiglio dell'Unione. La convenzione è stipulata tra i Comuni partecipanti e l'Unione medesima.

Art. 8

Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione

1. L'Unione può esercitare le funzioni ed i servizi anche per Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 267 del 2000. La convenzione fra l'Unione e i Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente previa approvazione del Consiglio dell'Unione che provvede ai sensi dell'art. 7 comma 5.

2. La convenzione deve indicare le condizioni disposte dall'art. 20 comma 2 della L.R. Toscana 68/2011.

Art. 9

Funzioni e servizi svolti dalla soppressa Comunità Montana Colline del Fiora

1. Dalla data di estinzione della Comunità Montana Colline del Fiora, l'Unione esercita le funzioni regionali già conferite alla Comunità o da questa esercitate, per effetto dell'art. 68 della L.R. n. 68/2011. Svolge altresì le funzioni già assegnate dai Comuni, dalla Provincia e da altri Enti pubblici.

2. La modifica della disciplina regionale non comporta la modifica del presente Statuto.

Art. 10

Disposizioni generali

1. Per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, la disciplina regolamentare è adottata dall'Unione medesima.

2. Dalla data prevista per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione i Comuni non adotteranno atti in difformità.

3. L'esercizio associato delle funzioni e servizi propri dei Comuni si attua attraverso le strutture organizzative, le risorse finanziarie ed umane dell'Unione e, ove occorra, dei Comuni associati sotto il coordinamento direzionale ed operativo dell'Unione.

4. L'affidamento di funzioni all'Unione comporta, di norma, il trasferimento, anche mediante comando o distacco, del personale comunale impiegato nell'espletamento delle funzioni stesse, secondo le decisioni della Giunta.

5. Al termine di ogni esercizio finanziario l'Unione

comunica a ciascun Consiglio Comunale l'andamento gestionale ed i risultati raggiunti nell'esercizio delle funzioni affidate.

6. Ai sensi dell'art. 53 della L.R. Toscana 27 dicembre 2011 n. 68, presso ogni Comune sono garantiti ai cittadini ed alle imprese servizi d'informazione, di ricezione di domande e di istanze, di conoscenza degli atti adottati che li riguardano.

Art. 11

Servizi di prossimità

1. L'Unione promuove la diffusione e si adopera per il mantenimento dei servizi di prossimità nei territori interessati da fenomeni di carenza o rarefazione dei servizi medesimi, anche tramite forme innovative per lo svolgimento degli stessi e modalità di offerta improntate alla multifunzionalità.

2. L'Unione individua i servizi di prossimità di cui all'art. 92 della L.R. Toscana n. 68/2011, che possono essere attuati dalla stessa o dai Comuni associati direttamente, ovvero attivando forme di sussidiarietà orizzontale, mediante specifici progetti finalizzati anche ad alleviare il disagio delle persone anziane e disabili nell'accesso ai servizi.

3. La diffusione ed il mantenimento dei servizi di prossimità è supportato dall'Unione, dai Comuni associati, da altri soggetti pubblici o privati anche tramite la destinazione di contributi finanziari al raggiungimento degli obiettivi indicati nei progetti di cui al comma precedente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 92 della L.R. n. 68/2011.

4. Ai fini di cui sopra l'Unione predispone adeguati strumenti di rilevazione delle situazioni di disagio delle comunità locali, nonché sulle iniziative e sui risultati raggiunti in relazione ai quali trasmette apposito rapporto alla Regione Toscana.

Art. 12

Esercizio di ulteriori funzioni affidate da altri soggetti pubblici

1. L'Unione può assumere l'esercizio di funzioni di altri soggetti pubblici, diversi dagli enti locali, per esercitarle limitatamente al territorio dei Comuni associati. L'esercizio di tali ulteriori funzioni deve consentire il raggiungimento di sinergie o risparmi di gestione, semplificazione dei rapporti con l'utenza e/o miglioramento dei rapporti con i cittadini.

2. L'assunzione delle ulteriori funzioni e le relative convenzioni sono proposte dalla Giunta che l'approva

all'unanimità e le sottopone all'approvazione del Consiglio. La convenzione è approvata a maggioranza dal Consiglio dell'Unione. La convenzione è stipulata tra l'Unione ed i soggetti pubblici.

Art. 13

Centrale di committenza

1. L'Unione svolge le attribuzioni di centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture per i Comuni obbligati di cui al comma 3 bis articolo 33 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163, secondo le decorrenze di legge.

2. Possono aderire alla centrale di committenza, con specifica deliberazione consiliare, anche i Comuni non obbligati.

CAPO III

ORGANI DELL'UNIONE

Art. 14

Organi dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Consiglio;
- b) il Presidente;
- c) la Giunta.

2. I successivi articoli disciplinano la formazione e l'organizzazione degli organi, in modo che:

- gli organi di governo siano formati esclusivamente dai consiglieri e dai Sindaci dei Comuni associati;
- la composizione degli organi collegiali garantisce la rappresentanza di ogni singolo Comune e delle minoranze consiliari.

Art. 15

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci e da due rappresentanti per ciascuno dei Comuni che ne fanno parte, uno in rappresentanza della maggioranza ed uno in rappresentanza della minoranza in ottemperanza al principio della garanzia della presenza delle minoranze enunciato dall'art. 32 comma 3 D.Lgs. 267/2000. Se per effetto di norme di legge si verifica l'incompatibilità del Sindaco a ricoprire la carica di componente del Consiglio dell'Unione, il Sindaco sarà sostituito dal Vicesindaco.

2. Sono rappresentanti del Comune il Consigliere Comunale di maggioranza e il Consigliere Comunale di minoranza eletti dal Consiglio Comunale mediante votazione separata cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco, ed i consiglieri di minoranza.

3. E' Consigliere Comunale di maggioranza il Consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista collegata al Sindaco; è Consigliere Comunale di minoranza il Consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al Sindaco.

4. L'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali deve avvenire entro trenta giorni dall'insediamento dei rispettivi Consigli comunali.

5. Se i rappresentanti dei Comuni non sono eletti nel termine previsto dal precedente comma 4), sono di diritto componenti del Consiglio dell'Unione il Consigliere Comunale di maggioranza ed il Consigliere Comunale di minoranza che hanno riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale. In caso di parità di cifra individuale, è componente del Consiglio dell'Unione il Consigliere più anziano di età. Decorso il termine di cui al comma 4, se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti e fino all'elezione medesima, sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione, in rappresentanza di quel Comune: il Sindaco e il Consigliere Comunale eletto con la maggior cifra individuale di voti per la maggioranza, ed il candidato a Sindaco risultato eletto Consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti di lista.

6. E' compito del Sindaco comunicare all'Unione i nominativi dei rappresentanti eletti dal Consiglio Comunale e gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi del comma 5. La comunicazione attesta che i rappresentanti non si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, ovvero non sono decaduti, rimossi o sospesi dalla loro carica ricoperta nel Comune ai sensi dell'articolo 59 del Decreto Legislativo medesimo.

7. Il Consiglio Comunale può sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti eletti o individuati.

8. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale è rappresentante del Comune il Commissario che gestisce il Comune.

9. Nella prima seduta il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, provvede all'esame delle condizioni degli eletti ed alla loro convalida.

Art. 16

Disposizioni sulla rappresentanza di genere

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la rappresentanza di entrambi i generi nel Consiglio dell'Unione, ai sensi dell'articolo 28, comma

1, della L.R.T. n. 68/2011, e prevalgono sulle altre disposizioni statutarie che disciplinano l'elezione dei rappresentanti del Comune nel Consiglio dell'Unione.

2. Ai fini del presente articolo, per "genere prevalente nel Consiglio Comunale" si intende il genere maschile o femminile quando questo è della metà più uno dei Consiglieri componenti il Consiglio Comunale, considerati senza includere il Sindaco.

3. In ciascuna delle votazioni separate per l'elezione dei consiglieri di maggioranza e di minoranza, in caso di parità di voti, per l'individuazione del Consigliere eletto nel Consiglio dell'Unione si applica, in via prioritaria su tutti gli altri, il seguente criterio: è eletto il Consigliere Comunale di genere diverso da quello prevalente nel Consiglio Comunale.

4. Per la nomina dei due rappresentanti comunali, i Consigli comunali in ognuna delle votazioni separate per l'elezione del Consigliere di maggioranza e del Consigliere di minoranza, ciascun Consigliere può votare, in una unica scheda, per un solo rappresentante, oppure per due a condizione che il secondo sia di genere diverso dal primo; è nullo il secondo voto espresso in difformità.

Art. 17

Elezioni amministrative parziali

1. Nel caso di elezioni amministrative parziali il Comune interessato dal turno elettorale rinnova i propri rappresentanti nel Consiglio secondo le disposizioni dell'art. 15.

Art. 18

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio, per analogia, è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 prevede per i Consigli Comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.

2. Il Consiglio adotta un Regolamento di funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 19

Sedute e deliberazioni del Consiglio

Il Consiglio si riunisce su iniziativa del Presidente dell'Unione, oppure su richiesta:

- della Giunta;
- di almeno 1/3 dei componenti del Consiglio stesso;
- su richiesta di un Consiglio dei Comuni facenti parte dell'Unione, previo atto deliberativo.

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente che ne fissa la data, l'ora e ne stabilisce l'ordine del giorno.

2. Il Consiglio si riunisce nella sede legale dell'Unione o presso uno dei Comuni della stessa o in altri locali idonei.

3. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti dalla Legge e dal Regolamento del Consiglio.

4. Il Presidente predispone adeguate forme di pubblicità delle convocazioni del Consiglio e delle decisioni assunte.

5. Le votazioni hanno luogo con voto palese; avvengono per voto segreto nelle questioni riguardanti persone e negli altri casi previsti dalla legge e dal Regolamento del Consiglio.

6. Tutte le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate per 15 giorni all'Albo on-line dell'Unione dei Comuni, salvo diverse disposizioni di legge.

7. La seduta del Consiglio è valida se è presente almeno la metà dei Consiglieri che lo compongono. Salvo diversa disposizione di legge o statutaria, qualora il numero dei consiglieri in carica sia temporaneamente ridotto rispetto a quello determinato dal precedente art. 15, i quorum per la validità della seduta e per l'approvazione delle deliberazioni sono calcolati con riferimento al numero dei Consiglieri validamente in carica.

8. In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione, la seduta del Consiglio è valida purché intervenga almeno 1/3 dei Consiglieri che lo compongono. Se anche la seduta di seconda convocazione rimane deserta, quella successiva (la terza) deve considerarsi di prima convocazione. Essa avrà luogo in altro giorno e sarà convocata con le modalità previste per la prima convocazione.

9. Salva diversa disposizione di legge o statutaria, le votazioni sono palesi; le sole votazioni concernenti giudizi valutativi sulle persone devono essere adottate a scrutinio segreto ed il Consiglio delibera validamente con i quorum previsti dai commi 1 e 2 precedenti e con il voto favorevole della metà più uno dei membri che hanno partecipato al voto. Sono fatti salvi i casi in cui siano richiesti dal presente Statuto, da Leggi o Regolamenti maggioranze diverse o quorum speciali.

10. Gli astenuti obbligati, perché interessati, debbono assentarsi mentre quelli volontari si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Sin dall'inizio dell'esame dei punti all'ordine del giorno rispetto ai quali alcuni consiglieri abbiano un interesse diretto o di parenti e affini fino al quarto grado, in relazione all'oggetto ed al contenuto delle deliberazioni da assumere, questi debbono astenersi dal prendere parte alla votazione ed allontanarsi dal luogo dove si tiene il Consiglio.

11. In caso di votazione segreta le schede bianche e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

12. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la Legge od il presente Statuto dispongano altrimenti.

13. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario dell'Unione con il compito di riprodurre nel verbale lo svolgimento delle operazioni relative alla adunanza e di raccogliere in tale verbale la volontà espressa dal Consiglio.

14. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Segretario e dal Presidente o da chi, a norma di Legge o di Statuto, ha presieduto la seduta. Il verbale è approvato dal Consiglio in una delle sedute successive a quella cui si riferisce.

15. La partecipazione al Consiglio può avvenire anche attraverso apparati di videoconferenza o di altre tecnologie che consentano l'identificazione del Consigliere, la possibilità della espressione e della manifestazione della volontà.

16. Qualora il Segretario dell'Unione, ai sensi del comma 13, sia impossibilitato a prendere parte al Consiglio, nelle ipotesi di assenza per malattia o congedi, il Presidente ad apertura della riunione consiliare propone al Consiglio la nomina di un sostituto scelto tra i consiglieri. In tale caso l'individuazione del Consigliere quale Segretario attiene solo ed esclusivamente alle operazioni di verbalizzazione con esclusione delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa e/o consultive. In attuazione delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e l'adozione del documento informatico (delibera consiliare) il soggetto individuato per le suddette funzioni di Segretario deve essere necessariamente in possesso del dispositivo di firma digitale.

Art. 20

Convocazione del Consiglio

1. La convocazione del Consiglio, a firma del Presidente, è pubblicata all'Albo on line e spedita ai Consiglieri,

agli indirizzi da questi comunicati, almeno cinque giorni prima della data di adunanza oppure mediante notifica a mezzo del messo comunale o posta certificata almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

2. In casi eccezionali e motivati in cui si renda necessaria una convocazione d'urgenza, il relativo avviso deve essere notificato e recapitato, attraverso mezzi che consentano l'accertamento della trasmissione (fax o telegramma, posta elettronica), almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Le modalità sopra indicate possono essere adottate come metodo ordinario di convocazione su richiesta del Consigliere o se previste nel Regolamento di funzionamento del Consiglio in maniera tale da consentire la verifica della ricezione delle convocazioni anche attraverso strumenti informatici di certificazione.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Eventuali integrazioni o modifiche all'ordine del giorno stesso devono pervenire ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della relativa seduta.

4. Tutte le proposte deliberative relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositate presso la Segreteria almeno tre giorni prima dell'adunanza affinché i Consiglieri ne possano prendere visione.

5. Il deposito delle proposte deliberative e degli atti relativi al Bilancio di previsione, al Rendiconto ed al Piano Socio Economico di Sviluppo deve avvenire almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Eventuali emendamenti dei Consiglieri debbono essere depositate almeno tre giorni prima.

6. Il deposito delle proposte deliberative degli atti relativi agli strumenti di programmazione generale e dei regolamenti deve avvenire almeno cinque giorni prima della adunanza.

7. La trasmissione tramite posta elettronica, anche non certificata, delle proposte deliberative agli indirizzi comunicati dai Consiglieri assolve agli obblighi previsti dal presente articolo.

Art. 21

Durata in carica dei Consiglieri, cause di incompatibilità e di ineleggibilità, sostituzione dei consiglieri

1. I membri del Consiglio dell'Unione entrano in carica al momento dell'elezione a Consigliere dell'Unione, nel caso in cui non si provveda alla nomina dei consiglieri entro il termine disposto dall'art. 15 comma 4, sono di diritto componenti del Consiglio dell'Unione i consiglieri individuati ai sensi dell'art. 15 comma 5.

2. I Sindaci in quanto componenti di diritto, entrano in carica dalla data della loro proclamazione.

3. Nel caso di scioglimento del Consiglio dell'Unione per i motivi descritti dall'art. 141 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Comuni ricompresi nella Unione debbono esprimere i nuovi rappresentanti per la formazione del nuovo Consiglio entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.

4. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati dai Comuni al Commissario nominato con il decreto di scioglimento che provvede all'insediamento del nuovo Consiglio.

5. Nel caso di elezioni amministrative riguardanti uno o più Comuni ricompresi nell'Unione, il Comune o i Comuni interessati dal turno elettorale rinnovano le proprie rappresentanze nel Consiglio secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 15.

6. Valgono per i Consiglieri dell'Unione tutte le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalle leggi vigenti per i Consiglieri Comunali; non possono comunque ricoprire cariche negli organi di governo dell'Unione dei Comuni quantunque Sindaci o Consiglieri comunali:

- a) il dipendente dell'Unione dei Comuni, salvo che sia in aspettativa non retribuita;
- b) colui che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 63 TUEL nei confronti dell'Unione.

Nei casi in cui si verifichi una situazione di incompatibilità il Consiglio provvede ai sensi dell'art. 69 del TUEL.

Nel caso in cui la situazione di incompatibilità si verifichi nei confronti di un Sindaco si applicano le disposizioni di cui all'art. 36 L.R.T 68/2011.

7. Oltre alle cause di decadenza previste dalla Legge per i Consiglieri Comunali, costituisce causa di decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. Sono assenze giustificate quelle per motivi di salute propria o di familiari, per lavoro, oltre a quelle indicate nel Regolamento di funzionamento del Consiglio; il Consigliere è tenuto a comunicare al Presidente le assenze giustificate prima della seduta del Consiglio.

8. Il procedimento di decadenza ha inizio con la contestazione delle assenze da parte del Presidente e con l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine perentorio di dieci giorni. Nella prima seduta successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del Consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal

momento di approvazione della decisione da parte del Consiglio.

9. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione, indirizzate al Consiglio della stessa, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione comunica tempestivamente le dimissioni del Consigliere al Consiglio Comunale di appartenenza.

10. Nei casi di decadenza o dimissioni dei Consiglieri dell'Unione, i Consigli Comunali ai quali essi appartengono provvedono, entro trenta giorni dalla data in cui divengono efficaci la decadenza e le dimissioni, ad eleggere il nuovo Consigliere dell'Unione. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 5.

11. La decadenza e le dimissioni da Consigliere Comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla Legge e dal Regolamento del Consiglio Comunale d'appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.

12. La perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione ed il caso di morte sono rilevati dal Presidente che invita il Consiglio Comunale a provvedere per la relativa nuova nomina.

Art. 22

Diritti e doveri dei consiglieri

1. Spettano ai Consiglieri dell'Unione i diritti stabiliti dalla legge per i Consiglieri Comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste dallo Statuto e dalle disposizioni regolamentari adottate dall'Unione.

2. I Consiglieri rappresentano l'intera collettività dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato imperativo.

3. Secondo le modalità previste dal Regolamento i Consiglieri esercitano il diritto:

- a) di presentare proposte di propria iniziativa;
- b) di intervento nella discussione, di presentare emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- c) di ottenere informazioni sull'attività dell'Unione, sulla gestione dei servizi, nonché sull'andamento degli Enti e Aziende a cui l'Unione partecipa o controlla.

4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici dell'Unione tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, hanno altresì diritto di ottenere copia degli atti, documenti utili per l'espletamento del proprio mandato, nell'ambito delle norme di Legge, del presente Statuto e del Regolamento del Consiglio.

5. Il Consigliere impronta il proprio comportamento al principio di leale collaborazione al quale sono tenuti tutti i soggetti pubblici; ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie e gli atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla Legge; è tenuto al rispetto della riservatezza secondo le disposizioni di Legge ed alla non divulgazione di atti e notizie che possano nuocere all'interesse pubblico.

Art. 23

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio per materie di comprovata e specifica rilevanza può avvalersi di Commissioni Consiliari composte da Consiglieri dell'Unione, nel rispetto delle rappresentanze comunali.

Art. 24

Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio su proposta della Giunta a rotazione fra i Sindaci dei Comuni associati.

2. L'elezione del Presidente dell'Unione avviene per voto palese:

- in prima convocazione, nella seduta del Consiglio con la maggioranza assoluta;
- in seconda convocazione, da tenersi entro 15 giorni dalla prima, con la maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dell'Unione dura in carica per un periodo di un anno a decorrere dalla data della sua elezione.

4. Al termine del suddetto periodo l'elezione alla carica di Presidente è riservata ai Sindaci dei Comuni i cui rappresentanti non hanno già ricoperto l'incarico.

5. Il Presidente entro giorni quindici dalla sua elezione convoca il Consiglio per presentare il programma di mandato e per prestare giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

6. Fino all'elezione del nuovo Presidente le funzioni e le competenze del Presidente sono assunte dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.

7. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere immediatamente

assunte al protocollo dell'Ente. Esse non hanno bisogno di presa d'atto e sono immediatamente efficaci ed irrevocabili.

8. Dalla data di dimissioni, decadenza, cessazione per qualsiasi altra causa dalla carica di Presidente, le funzioni sono svolte dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.

9. Nei casi di cui al comma 7, entro trenta giorni il Consiglio è convocato per l'elezione del nuovo Presidente.

10. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso d'approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, escluso il Presidente e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 25

Competenze del Presidente

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'Amministrazione dell'Unione, rappresenta l'Ente anche in giudizio, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio.

2. Il Presidente sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici ed all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dal presente Statuto. In particolare, il Presidente:

- a) svolge i compiti attribuiti ai Sindaci, relativamente alle funzioni ed ai servizi trasferiti, non incompatibili con la natura dell'Unione;
- b) mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Unione, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;
- c) garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
- d) sentita la Giunta, nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi in possesso dei requisiti previsti e revoca gli stessi in presenza di gravi violazioni nel rispetto della normativa vigente in materia;
- e) nomina il Vicepresidente tra i membri della Giunta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

3. Il Presidente, inoltre, svolge funzioni di garanzia delle prerogative degli amministratori e assicura la funzionalità complessiva dell'Ente;

Per tali fini:

- a) promuove, sottoscrive ed assume iniziative per concludere accordi di programma e protocolli di intesa con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

b) cura le questioni che riguardano lo status e le prerogative dei Consiglieri in ordine all'esercizio del loro mandato;

c) in caso di accertata necessità può conferire incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità direttamente correlati all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo, su deliberazione della Giunta e nel rispetto sia della normativa vigente in materia che del Regolamento di organizzazione dell'Ente;

d) firma i verbali delle sedute e gli originali delle deliberazioni degli organi collegiali dell'Unione e sovrintende all'esecuzione degli atti al fine di assicurarne la conformità agli indirizzi dettati dal Consiglio e dalla Giunta;

e) promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione;

f) firma, per quanto di competenza, tutti gli atti ed i documenti inerenti l'attività amministrativa dell'Unione, per i quali tale potere non sia attribuito dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti al Segretario dell'Unione ed ai Funzionari e/o Dirigenti se presenti;

g) svolge ogni altra funzione prevista dalla Legge, dai Regolamenti e dal presente Statuto.

Art. 26

Modalità di elezione del Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio, su proposta della Giunta.

2. La Giunta formula la proposta di candidatura del Presidente e la sottopone all'approvazione del Consiglio entro 30 giorni dalla convalida degli eletti in Consiglio od entro 20 giorni dalla scadenza del periodo di un anno della carica di Presidente.

3. La proposta è adottata dalla Giunta con deliberazione approvata all'unanimità.

4. Il Consiglio procede alla elezione del Presidente mediante votazione palese con il quorum previsto dal precedente art. 24, dopo la lettura della deliberazione della Giunta che contiene la proposta di candidatura.

Art. 27

Composizione della Giunta

1. La Giunta dell'Unione è organo collegiale composto dal Presidente e dagli Assessori, ossia da tutti i Sindaci dei Comuni associati che siano stati proclamati eletti nelle elezioni comunali. All'atto della proclamazione il nuovo Sindaco eletto sostituisce ad ogni effetto il Sindaco cessato nella Giunta dell'Unione.

2. La prima riunione della Giunta è convocata dal

Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, che la presiede, entro 10 giorni dalla data di proclamazione dell'elezione dell'ultimo Sindaco che segue al rinnovo ordinario dei Consigli Comunali. I Sindaci intervenuti prendono atto della nuova composizione della Giunta e, ove ravvisino la sussistenza di incompatibilità per alcuni di essi, procedono alle conseguenti sostituzioni secondo le disposizioni del comma 3. La Giunta procede allo stesso modo ogni qualvolta accerti, autonomamente o a seguito della deliberazione del Consiglio, cause di incompatibilità sopravvenute o di impedimento di un Sindaco.

3. Esclusivamente nei casi di decesso, impedimento permanente, rimozione, decadenza di diritto, sospensione dall'esercizio delle funzioni, dichiarazione di incompatibilità il Sindaco è sostituito a tutti gli effetti dal Vice-Sindaco in carica; se il Vice-Sindaco non è in carica, il Sindaco è sostituito dall'assessore del Comune in carica più anziano di età. Nel caso di scioglimento del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 141 del TUEL, la Giunta Esecutiva è integrata dal Commissario governativo che sostituisce il Sindaco.

4. Nel verbale delle sedute della Giunta si dà atto dei motivi per i quali in luogo del Sindaco partecipano il Commissario e gli eventuali sostituti.

Art. 28

Compiti della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 previsti per la Giunta Comunale e quelli espressamente previste dal presente Statuto.

3. In particolare la Giunta:

a) attua gli indirizzi del Consiglio;

b) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;

c) riferisce al Consiglio sulla propria attività;

d) adotta il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, in conformità agli indirizzi deliberati dal Consiglio;

e) adotta in via d'urgenza le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio;

f) individua, desumendoli dagli atti programmatici, gli obiettivi strategici e operativi per la rilevazione e misurazione della performance dell'Unione in rapporto al territorio di riferimento;

g) adotta il piano triennale del fabbisogno di risorse umane in stretta collaborazione con le disponibilità di bilancio;

h) autorizza il Presidente a resistere ed a promuovere le liti e le azioni giudiziarie nell'interesse dell'Unione e dei suoi atti, nominando il legale di fiducia;

i) determina le aliquote dei tributi che spettano all'Unione nel rispetto della normativa vigente in materia;

l) formula atti di indirizzo al Presidente, al Segretario dell'Unione e ai funzionari/dirigenti con particolare riguardo per gli adempimenti connessi all'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali affidati all'Unione;

m) esprime pareri al Presidente su atti di nomina e di incarico di competenza dello stesso;

n) ha funzioni di indirizzo, vigilanza e di coordinamento sull'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle funzioni conferite dai Comuni o con essi associate, in particolare cura i rapporti tra organi e strutture dell'Unione e dei Comuni;

o) ha poteri di regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti per lo svolgimento delle funzioni associate, compreso l'utilizzo dei contributi regionali concessi;

p) provvede a quantificare le risorse finanziarie che ogni Comune partecipante dovrà iscriverne nel proprio bilancio di previsione a titolo di spese di funzionamento delle funzioni e dei servizi conferiti;

q) determina annualmente le quote associative di finanziamento ordinario dei Comuni da trasferire all'Unione per le spese di funzionamento;

r) delibera i programmi, il piano finanziario e le sue variazioni sulle attività da svolgere nelle gestioni associate, indicando le risorse necessarie destinate alla gestione;

s) propone i Regolamenti di competenza del Consiglio, salva restando la capacità di iniziativa dei consiglieri;

t) adotta gli atti e i provvedimenti attuativi delle deliberazioni, risoluzioni, programmi e indirizzi generali approvati dal Consiglio;

4. Spetta alla Giunta l'adozione di tutti gli atti dell'Unione che lo Statuto non assegna al Consiglio, al Presidente e che non sono di competenza del Segretario dell'Unione e dei Funzionari/Dirigenti.

5. La Giunta delibera all'unanimità l'adozione dei seguenti atti:

a) Proposta ai Consigli Comunali del testo dello Statuto e delle modifiche statutarie.

b) Proposta al Consiglio della candidatura del Presidente;

c) Atti di indirizzo al Presidente per gli adempimenti connessi alla attuazione dell'esercizio associato delle funzioni e servizi comunali affidati alla Unione;

d) Propone le convenzioni da stipulare con i Comuni per la gestione associata di funzioni e servizi comunali;

e) Gli atti relativi all'esercizio delle gestioni associate fondamentali;

f) I criteri di ripartizione delle spese e delle entrate.

6. La Giunta adotta il programma di mandato dell'Unione, nel quale sono definite le linee programmatiche da realizzare nel corso del mandato, e che ne informano la gestione ed i documenti di programmazione finanziaria e contabile. Il programma di mandato è presentato dal Presidente al Consiglio dell'Unione.

7. Per tutte le funzioni ed i servizi comunali affidati all'Unione da parte di Comuni non associati all'Unione, possono intervenire, senza diritto di voto, anche i Sindaci di tali Comuni, per la trattazione dei soli argomenti riguardanti la specifica funzione o servizio associato. La Giunta delibera tenendo conto del parere del rappresentante del Comune convenzionato, il quale può esprimersi anche sulla elaborazione delle scelte strategiche e programmatiche riguardanti la gestione convenzionata della funzione o del servizio comunale in rapporto alle altre funzioni dell'Unione e del proprio Comune.

Art. 29

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei componenti. Gli atti di cui all'art. 28 comma 5 sono deliberati con il consenso unanime della Giunta.

2. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Le sedute della Giunta sono tenute presso la sede dell'Unione e non sono pubbliche, salvo diversa determinazione della Giunta stessa.

4. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente.

5. La convocazione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo ad informare con chiarezza tutti i componenti del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione.

6. Ciascun componente della Giunta può essere delegato da parte del Presidente a seguire determinate materie o questioni attinenti l'attività della Unione; il delegato relaziona alla Giunta ed al Presidente, avanza proposte di intervento, vigila sull'esatta esecuzione delle decisioni della Giunta e rappresenta l'Unione in incontri e riunioni inerenti le materie e le questioni indicate nella delega.

7. Alle riunioni della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario dell'Unione che cura la redazione dei relativi verbali. Quando, nel corso della seduta, il Segretario debba assentarsi per consentire la trattazione di affari che lo riguardano, le relative funzioni sono assolte dall'Assessore di più giovane età.

8. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate, pur nel rispetto delle norme sulla riservatezza, per quindici giorni consecutivi all'Albo on-line dell'Unione.

Art. 30

Pubblicità ed informazione sugli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge.

Art. 31

Segreto d'ufficio

1. Il Segretario ed i pubblici impiegati dell'Unione devono mantenere il segreto d'ufficio in conformità alle vigenti disposizioni di legge. Gli Amministratori e gli organi di controllo sono tenuti al rispetto del segreto e della riservatezza, nei casi previsti dalla Legge, in relazione alle informazioni delle quali vengono a conoscenza per ragioni connesse con l'espletamento del rispettivo mandato.

Art. 32

Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi della Unione degli Enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dalla Legge e dal Regolamento.

2. Il Regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio di copie di atti e provvedimenti, previo pagamento delle sole spese di riproduzione e di ricerca.

3. Al fine di assicurare il diritto di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione è in possesso ed agli atti di cui al precedente comma 1, nonché agli atti e procedimenti di eventuali Enti ed aziende dipendenti, il Regolamento per l'accesso e il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, individuano l'ufficio presso il quale chiunque vi abbia interesse può acquisire le informazioni e prendere visione degli atti stessi senza spesa alcuna.

4. Restano salve le norme vigenti che pongono limiti all'esercizio del diritto di accesso.

Art. 33

Partecipazione dei cittadini

1. L'Unione garantisce l'effettiva partecipazione dei Comuni componenti e dei relativi cittadini alle scelte programmatiche, in modo da tenere in adeguata considerazione gli interessi diffusi e collettivi.

2. Ai fini di cui al comma precedente, l'Unione assicura la partecipazione dei Consiglieri Comunali, dei cittadini, dei sindacati e delle organizzazioni rappresentative di interessi diffusi e collettivi, mediante la promozione di consultazioni, incontri, conferenze, convegni ed avvalendosi delle opportunità offerte dalla telematica. Valuta istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli ed associati. Valorizza e promuove le attività di ogni libera associazione che, in base al rispettivo Statuto, intenda concorrere, con metodo democratico e nel rispetto delle norme vigenti, alla tutela di interessi rilevanti rispetto alle finalità istituzionali dell'Unione.

3. L'Unione garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i cittadini, dei gruppi e degli organismi collettivi.

4. L'Unione nell'espletamento dei propri procedimenti osserva le norme sulla partecipazione ai medesimi da parte dei soggetti destinatari o i cui interessi siano coinvolti dall'attività amministrativa.

Art. 34

Consultazioni

1. Fermo quanto stabilito al precedente articolo 31, gli organi istituzionali dell'Unione, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi pubblici o privati o, comunque, portatori di interessi diffusi e collettivi, decidono la consultazione dei medesimi, nonché delle forze sociali ed economiche, nelle forme ritenute volta per volta più idonee.

2. Le richieste di consultazione, sono dichiarate ammissibili o meno dai competenti organi istituzionali dell'Unione, con riferimento particolare alle competenze dell'Unione ed alla rilevanza oggettiva delle consultazioni.

3. Le consultazioni possono avvenire mediante questionari, assemblee, audizioni o interpellato dei rappresentanti degli organismi di cui al comma 1 del presente articolo.

4. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti adottati.

Art. 35

Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini singoli o associati possono rivolgere, nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge e per la tutela di interessi diffusi e collettivi, istanze, petizioni e proposte agli organi istituzionali dell'Unione.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono presentate

e valutate con le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento.

3. Agli effetti dei precedenti commi le istanze, le petizioni e le proposte possono essere sottoscritte da uno o più cittadini o dai legali rappresentanti di libere associazioni o di organismi di partecipazione.

CAPO IV ORGANIZZAZIONE

Art. 36 *Principi generali*

1. Gli Uffici ed i Servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.

2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile costantemente adattabile sia ai programmi dell'Amministrazione sia al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla Regione o dalla Provincia.

3. L'organizzazione è articolata, per quanto possibile, sia per la parte relativa al front-office che al back-office presso i Comuni al fine di garantire la vicinanza dei servizi ai cittadini ed alle imprese.

4. L'Unione garantisce al personale ed alle organizzazioni sindacali che lo rappresentano la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti medesimi, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.

5. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai Responsabili degli Uffici, o comunque ai Responsabili delle strutture di vertice.

6. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli Uffici dei Comuni facenti parte dell'Unione.

Art. 37 *Organizzazione degli Uffici e dei Servizi*

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli Uffici

e dei Servizi mediante un Regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

2. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del Regolamento, è articolata, con una dotazione funzionale che include le dotazioni dei singoli Comuni aderenti, in:

- centri di competenza o altra analoga struttura;
- sedi operative, anche decentrate;
- servizi;
- sportelli unici polifunzionali.

3. Le attribuzioni di ciascuna articolazione sono definite dal Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

4. Il Regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità. In particolare il Regolamento disciplina:

- a) l'organizzazione e l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- b) gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i Responsabili della gestione;
- c) la dotazione organica;
- d) le modalità di assunzione del personale, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, secondo principi fissati dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i.;
- e) le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli Uffici e dei Servizi;
- f) le modalità per il conferimento degli incarichi professionali di studio, ricerca e consulenza;
- g) le modalità ed i limiti delle autorizzazioni a svolgere attività lavorative estranee al rapporto di impiego;
- h) le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali e decentrati del comparto e successive integrazioni di legge.

5. I Regolamenti stabiliscono altresì le regole per l'amministrazione dell'Unione che deve essere improntata ai principi operativi funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa:

- a. organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati;
- b. analisi ed individuazione della produttività, dei carichi di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell'apparato, improntando l'organizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture;
- c. individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti.

6. Su ogni proposta di deliberazione, sottoposta agli

organi dell'Unione, deve essere svolta dai Dirigenti e/o dai Responsabili dei Servizi l'istruttoria degli atti di competenza comprensiva del parere - ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'articolo 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - in ordine alla regolarità tecnica e contabile, quest'ultimo attestante la copertura finanziaria dell'impegno di spesa. Tali pareri sono inseriti nella deliberazione.

7. Per i pareri e per l'attività svolta i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi rispondono in via amministrativa, civile e penale.

Art. 38

Segretario dell'Unione

1. La dotazione organica dell'Unione prevede obbligatoriamente la qualifica di Segretario quale vertice dell'organizzazione dell'Unione stessa.

2. Il Regolamento di organizzazione definisce le attribuzioni del Segretario.

3. Con l'estinzione della Comunità Montana la copertura del posto di Segretario dell'Unione è garantita dal Segretario di ruolo della soppressa Comunità Montana.

4. Qualora il posto risulti vacante il Segretario è nominato dal Presidente, previo parere obbligatorio della Giunta, di norma tra il personale apicale dell'Unione e dei Comuni in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento.

5. Il Presidente può nominare un soggetto esterno, ai sensi dell'art. 110 del TUEL e nel rispetto del Regolamento di Organizzazione e dei principi di trasparenza e professionalità stabiliti dall'ordinamento.

6. L'Unione può convenzionare le funzioni di Segretario con altre Unioni, nel rispetto dei requisiti previsti.

7. La durata in carica del Segretario dell'Unione, nominato ai sensi dei commi 4 e 5, non può eccedere il mandato del Presidente dal quale è stato nominato e può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente per sopraggiunta grave violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione della Giunta.

8. Può rogare, nell'esclusivo interesse dell'Unione, gli atti ed i contratti in forma pubblica amministrativa purché in possesso dei requisiti richiesti. Presta, negli altri casi, la propria assistenza nella stipula dei contratti per scrittura privata autenticandone le sottoscrizioni applicando le disposizioni di cui agli articoli 40, 41, 42, e la relativa tabella "D" della Legge 08.06.1962, n. 604 e s.m.i.

Art. 39

Personale dell'Unione proveniente dalla soppressa Comunità Montana Colline del Fiora

1. Il personale dell'Unione è composto dai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dell'estinta Comunità Montana Colline del Fiora appartenenti alla dirigenza ed alle categorie del comparto Regioni ed Autonomie Locali, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, articolo 15, comma 8, articolo 16, comma 1 lett. e) articolo 23 comma 2) della legge regionale n. 37 del 2008 che viene trasferito di diritto nel ruolo dell'Unione con la qualifica rivestita, mantenendo la posizione giuridica ed economica. Il personale assunto a tempo determinato dall'estinta Comunità Montana Colline del Fiora prosegue il rapporto di lavoro con l'Unione fino alla scadenza naturale del contratto.

2. L'Unione succede altresì negli altri rapporti di lavoro e di collaborazione o consulenza della medesima Comunità Montana, ai sensi articolo 15, comma 8, articolo 16, comma 1 lett. d) e articolo 23 della Legge Regionale n. 37 del 2008.

3. L'Unione si avvale, altresì, per l'esecuzione delle opere relative alla bonifica ed alla sistemazione idraulico forestale dell'opera di salariati ed impiegati tecnico-amministrativi a tempo determinato ed indeterminato assunti con contratto di diritto privato, nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale e del Contratto Integrativo Regionale di Categoria.

Art. 40

Personale dell'Unione

1. Il personale dell'Unione è composto altresì da:

- a) dipendenti eventualmente trasferiti, distaccati e/o comandati dai Comuni partecipanti i quali mantengono il trattamento giuridico nel rispetto della normativa vigente in materia;
- b) dipendenti reclutati direttamente dall'Ente in base alle normative vigenti.

2. La Giunta, al fine di far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali, può deliberare la richiesta di distacco, di avvalimento o di assegnazione temporanea di personale ai Comuni partecipanti.

Art. 41

Attività dei Responsabili dei Servizi in favore dei Comuni associati

1. I Responsabili dei Servizi dell'Unione esprimono i pareri e compiono le attività previste dalla legislazione statale o regionale anche per i singoli Comuni associati che ne facciano richiesta, quando la legislazione mede-

sima stabilisce che determinati atti, attinenti a funzioni che sono esercitate in forma associata, debbano comunque essere adottati dagli organi di governo dei singoli Comuni.

CAPO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 42

Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla Legge, dal Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 43

Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono entrate derivanti da:

a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni ai sensi dell'art. 32 comma 5 ultimo periodo del D.lgs. n. 267/2000;

b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti Locali;

c) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti;

d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;

e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;

f) trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;

g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;

h) rendite patrimoniali;

i) accensione di prestiti;

j) prestazioni per conto di terzi;

k) altri proventi o erogazioni.

3. I contributi regionali per l'incentivazione delle gestioni associate eventualmente ricevuti possono essere destinati, dietro decisione della Giunta dell'Unione:

- alla copertura delle spese generali di funzionamento relative alla gestione associata e quindi in diminuzione delle quote di finanziamento;

- al finanziamento di settori specifici della gestione associata, per il loro consolidamento e/o rafforzamento;

- alla copertura di spesa per altri interventi riguardanti comunque tutti gli enti aderenti alla gestione associata.

Art. 44

Modalità di determinazione e ripartizione delle spese

1. Ogni Comune aderente all'Unione partecipa:

a. alle spese direttamente imputabili allo svolgimento delle funzioni associate a cui il Comune partecipa;

b. alla quota di spese generali dell'Unione attribuibili alle stesse funzioni.

2. Le spese indirette (o generali) sono ripartite tra i Comuni in rapporto a parametri oggettivi individuati in base all'incidenza effettiva dei costi generali su ciascun servizio. In mancanza di analisi multifattoriale, i costi generali sono imputati alle singole funzioni in proporzione ai relativi volumi di attività.

3. I parametri di cui sopra, approvati con le modalità di cui all'art. 28 comma 5, sono ulteriormente esplicitati e quantificati dalla Giunta dell'Unione, cui spetta la facoltà di indicare i parametri relativamente a nuove funzioni trasferite, nonché, per ciascuna funzione, parametri di perequazione che tengano conto delle diverse situazioni e potenzialità di ciascun Ente.

4. Le spese per le quali non sono indicati dal presente Statuto i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie sono sostenute da trasferimenti dei Comuni quantificati in misura proporzionale alla popolazione.

5. E' sempre possibile per ciascun Comune aderente trasferire risorse aggiuntive all'Unione, rispetto a standard comuni determinati, in cambio di maggiori prestazioni per i cittadini residenti nel proprio territorio.

Art. 45

Modalità di finanziamento dell'Unione

1. I Comuni sono tenuti a trasferire all'Unione le risorse finanziarie per la copertura integrale delle spese per il funzionamento dell'Unione.

2. Ai fini della predisposizione del bilancio dell'Unione, il Consiglio approva le concrete modalità di determinazione e ripartizione delle spese nel rispetto dell'art. 44 dello Statuto.

3. I Comuni aderenti all'Unione si obbligano a trasferire le risorse necessarie per il funzionamento dell'Ente nei termini e nelle misure stabilite con la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione dell'Unione.

Art. 46

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione predisposto dalla Giunta entro i termini previsti per i

Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico-finanziario.

3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

4. I bilanci, i provvedimenti di riequilibrio, i rendiconti approvati dall'Unione sono trasmessi ai Comuni entro dieci giorni dall'esecutività dell'atto di approvazione.

Art. 47

Controllo di gestione

L'Unione applica il controllo di gestione, secondo le modalità previste dagli articoli 196, 197, 198 e 198 bis del TUEL 267/2000, dallo Statuto e dal Regolamento di Contabilità.

2. A tal fine l'Unione utilizza strumenti e procedure idonee a garantire il controllo dell'equilibrio economico della gestione e dei principali processi di erogazione dei servizi, al fine di attuare un continuo riscontro tra obiettivi e risultati, anche in termini economici, della programmazione e della gestione.

3. Dell'avvenuta trasmissione del referto alla Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 198 bis del TUEL 267/2000 e s.m.i. è data comunicazione alla Giunta Regionale.

Art. 48

Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine di legge, su proposta della Giunta che lo predispone insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla Legge.

2. Copia del rendiconto è trasmessa ai Comuni entro dieci giorni dall'esecutività dell'atto di approvazione.

Art. 49

Revisore dei conti

1. Il controllo e la revisione sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Unione è esercitata da un Revisore nominato attraverso il sistema dell'«estrazione» previsto dalla legge (articolo 16 comma 25 Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138, coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148, recante: «Ulteriori

misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo» e s.m.i.).

2. Il Revisore dei conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Competono al Revisore le funzioni previste dalla Legge e dal Regolamento di contabilità.

4. Il Revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla Legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

6. Il compenso annuale del Revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina tenendo conto di quanto previsto dalla normativa per gli organi di revisione degli Enti Locali.

Art. 50

Servizio di Tesoreria

1. Il Servizio di Tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di Tesoreria è disciplinato dalla normativa vigente in materia, dal Regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

Art. 51

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:

- a. dai beni mobili e immobili dell'estinta Comunità Montana Colline del Fiora a cui l'Unione è subentrata;
- b. da qualsiasi altro bene conferito o acquistato dall'Unione dei Comuni Colline del Fiora.

2. L'Unione può essere consegnataria di beni di proprietà degli Enti aderenti o di altri Enti, per lo svolgimento dei servizi e funzioni di competenza.

CAPO VI

DURATA, SCIOGLIMENTO E RECESSO

Art. 52

Durata dell'Unione

1. L'Unione ha una durata illimitata salvo il diritto di recesso del singolo Comune o la facoltà di scioglimento

che può avvenire solo dopo decorso il periodo di dieci anni.

Art. 53

Scioglimento dell'Unione

1. L'eventuale scioglimento consensuale è disposto con una deliberazione Consiliare da parte di tutti i Comuni aderenti, adottata con le procedure e la maggioranze richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si stabilisce la data di scioglimento dell'Unione, che deve in ogni caso coincidere con il termine dell'esercizio finanziario.

2. I Sindaci dei Comuni che intendono sciogliere l'Unione ne danno comunicazione alla Giunta Regionale, in osservanza delle disposizioni previste dall'art. 50 L.R.T. 68/2011 e s.m.i.

3. In caso di scioglimento tutte le funzioni svolte in forma associata tornano per quanto possibile nella competenza dei singoli Comuni, che devono provvedere alla conclusione di ogni procedimento aperto. Il passaggio di competenza tra Unione e Comuni avviene in concomitanza con lo scioglimento dell'Unione, in maniera da garantire la continuità amministrativa.

4. Lo scioglimento si perfeziona con una convenzione sottoscritta da tutti i Comuni per l'attuazione delle regole indicate nel presente articolo.

5. Entro la data fissata per lo scioglimento ogni Comune aderente dovrà aver provveduto alla regolazione di tutti i rapporti attivi e passivi nei confronti dell'Unione ed alla gestione degli eventuali contenziosi insorti.

6. In caso di scioglimento, il personale comandato, distaccato e trasferito all'Unione da parte dei singoli Comuni rientra nella dotazione organica dei Comuni di provenienza, anche nel caso in cui i Comuni interessati siano nel frattempo usciti dall'Unione. Il personale assunto direttamente dall'Unione viene altresì ricollocato all'interno dei Comuni aderenti sulla base di specifici accordi, nei quali, pur fatte salve intese diverse, si mantiene una proporzionalità sostanziale tra le quote di contribuzione all'Unione dei singoli Comuni ed il personale ricollocato. L'accordo deve essere concluso prima della data fissata per lo scioglimento dell'Unione; in assenza di tale accordo, come previsto dalla LRT 68/2011 e s.m.i., non è possibile procedere allo scioglimento. Tali disposizioni valgono anche per il personale assunto a tempo determinato, fino allo spirare del termine previsto dal contratto.

7. In caso di scioglimento dell'Unione il patrimonio dell'Unione viene suddiviso tra tutti i Comuni aderenti

secondo il criterio del numero di abitanti. I beni e le risorse strumentali concesse dai Comuni rientrano nella disponibilità del Comune concedente.

8. L'Unione rimane obbligata ai provvedimenti eventualmente assunti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 50 L.R.T n. 68/2011 e s.m.i.

Art. 54

Recesso dall'Unione di uno o più Comuni aderenti

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente mediante adozione di un atto di Consiglio adeguatamente motivato, approvato con le maggioranze e le procedure richieste per le modifiche statutarie.

2. Il Sindaco del Comune che intende recedere dall'Unione ne dà comunicazione alla Giunta regionale, in osservanza delle disposizioni previste dall'art. 50 L.R.T. n. 68/2011 e s.m.i.

3. Il recesso ha effetto dal 1° giorno del mese successivo al decorso di 3 mesi dall'esecutività della delibera relativa.

4. Nel caso che il recesso di un Comune dall'Unione sia dovuto all'adesione di quel Comune ad un'altra Unione o alla costituzione di una nuova Unione, la data effettiva del recesso viene concordata tra l'Unione ed il Comune, con possibilità di anticipo dei termini di cui al comma precedente.

5. In caso di recesso, il Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi già conferiti all'Unione; esso è pertanto obbligato a portare a conclusione tutti i procedimenti in corso, nonché all'assunzione di tutti rapporti giuridici attivi e passivi ed agli eventuali contenziosi insorti che riguardano quel dato Comune. Il passaggio di competenza tra Unione e Comuni avviene in concomitanza con il perfezionamento del provvedimento di recesso, in maniera da garantire la continuità amministrativa.

6. Entro la data fissata per il recesso il Comune recedente dovrà aver provveduto alla regolazione di tutti i rapporti finanziari passivi nei confronti dell'Unione. Fatte salve le diverse previsioni del presente Statuto, restano comunque validi tutti gli obblighi generali dei Comuni previsti dalla LRT 68/2011 e s.m.i.

7. In caso di recesso il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione da parte di quel singolo Comune torna nella dotazione organica del Comune stesso. L'Unione può chiedere il mantenimento nel proprio organico del personale interessato, previa deliberazione all'unanimità della Giunta dell'Unione.

8. Le modifiche da apportare allo Statuto a seguito dell'avvenuto recesso del singolo Comune sono adottate a titolo ricognitivo dalla Giunta dell'Unione. Alla deliberazione di approvazione delle modifiche apportate ai sensi del presente articolo è allegato il testo coordinato dello Statuto.

9. Sono fatte salvi i provvedimenti eventualmente assunti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 50 LRT 68/2011 e s.m.i.

*Art. 55
Recesso dalle funzioni*

1. Si ha recesso dalle funzioni allorché uno o più Enti richiedano di recedere da una o più funzioni tra quelle svolte in forma associata, ma non dall'Unione. Il recesso da funzioni e servizi già trasferiti è deliberato con le stesse modalità previste per il recesso dall'Unione.

2. Il recesso da una data funzione può essere deciso consensualmente e contemporaneamente da tutti i Comuni che aderiscono alla funzione.

3. In ogni caso il recesso da una o più funzioni implica le modifiche al presente Statuto come previsto dalla LRT 68/2011 e s.m.i.

4. In caso di recesso da una o più funzioni, fatte salve le diverse previsioni del presente Statuto, restano validi tutti gli obblighi generali previsti dalla LRT 68/2011 e s.m.i. Si applicano in ogni caso, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al successivo art. 56.

*Art. 56
Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti
da scioglimento, recesso, esclusione*

1. Nei casi di scioglimento e recesso, l'Unione predispone un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio delle funzioni e si individuano le eventuali liquidazioni finanziarie di compensazione tra gli Enti interessati sulla base dei criteri di cui ai successivi commi.

2. In caso di recesso il Comune recedente:

a. resta obbligato nei confronti dell'Unione per le obbligazioni che, al momento in cui il recesso è efficace, non risultino adempite verso l'Ente, come derivanti dalla Legge Regionale 68/2011 e s.m.i., dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Unione, ovvero dalle convenzioni e da altri atti di affidamento di funzioni e compiti all'Unione;

b. resta altresì obbligato nei confronti dell'Unione per tutte le obbligazioni che devono essere adempite

dall'Unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività.

3. In caso di scioglimento dell'Unione, il Comune già facente parte dell'Unione resta obbligato, nei confronti degli Enti che succedono nei rapporti dell'Unione e limitatamente a detti rapporti, per le obbligazioni che, al momento dello scioglimento, non risultino adempite verso l'Unione e derivano dall'applicazione della Legge Regionale, dello Statuto e dai Regolamenti dell'Unione, ovvero dalle convenzioni e da altri atti di affidamento di funzioni e compiti all'Unione. Resta altresì obbligato, nei confronti degli Enti che succedono nei rapporti dell'Unione e limitatamente a detti rapporti, per tutte le obbligazioni che devono essere adempite dall'Ente subentrante per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il Comune ha a qualsiasi titolo affidato all'Unione, per tutta la durata di detti affidamenti. Sono fatti salvi gli accordi tra il Comune e l'Ente subentrante volti a regolare diversamente i loro rapporti a seguito dello scioglimento.

4. Nei casi di uscita dall'Unione o di recesso da funzioni, il Comune 'uscente' rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito mediante l'impiego di contributi statali, regionali e provinciali.

5. Il piano di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta dell'Unione e, tranne il caso dello scioglimento, si perfeziona mediante accordo scritto tra le parti interessate.

6. Si applicano, per quanto non disciplinato dal presente Statuto, i principi della solidarietà attiva e passiva.

*Art. 57
Adesione di nuovi Comuni all'Unione*

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell'Unione.

2. Le richieste di adesione devono essere presentate al Presidente dell'Unione entro il 30 giugno di ciascun anno ed hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello delle richieste.

3. Il Presidente dell'Unione convoca il Consiglio entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ai fini della formulazione della proposta di cui al comma 1.

4. La proposta, una volta deliberata dal Consiglio dell'Unione, viene trasmessa ai Comuni aderenti che devono attivare la procedura di recepimento entro i successivi 30 giorni.

5. Il Comune che aderisce all'Unione subentra in quota parte nei rapporti attivi e passivi di cui risulta titolare l'Unione.

6. In caso di nuove adesioni, la Giunta ed il Consiglio dell'Unione sono soggetti ad integrazione secondo la procedura di cui al presente Statuto.

7. Il Sindaco del Comune che aderisce all'Unione è componente della Giunta dell'Unione sin dall'entrata in vigore dello Statuto così come modificato a seguito dell'ingresso del nuovo Comune.

CAPO VII MODIFICHE STATUTARIE

Art. 58 *Modifiche Statutarie*

1. Lo Statuto è modificato con le procedure indicate dal presente articolo.

2. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta alla Giunta che provvede ai sensi dell'art. 28 comma 5 lettera a), a trasmettere la proposta di deliberazione ai Consigli Comunali per l'approvazione.

3. I Consigli Comunali approvano la modifica con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie comunali.

4. I Comuni trasmettono all'Unione le deliberazioni approvate.

5. Fino a quando tutti i Comuni non hanno approvato la proposta, la Giunta dell'Unione può ritirarla o modificarla; in tali casi, il Presidente dell'Unione con proprio atto dichiara concluso senza esito il procedimento già avviato, comunicandolo ai Comuni.

6. Se la Giunta modifica la proposta originaria, il procedimento di approvazione riprende comunque dall'inizio.

7. Se tutte le deliberazioni dei Comuni sono conformi alla proposta della Giunta, il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria, riportando integralmente nel decreto presidenziale lo Statuto. Dispone la pubblicazione dell'atto sul B.U.R.T. e l'invio al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000.

8. La modifica statutaria entra in vigore decorsi

trenta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on line del Comune associato che per ultimo la ha approvata.

CAPO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 59 *Atti regolamentari*

1. Fino all'emanazione dei propri atti regolamentari da parte degli organi dell'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i Regolamenti già vigenti nell'estinta Comunità Montana.

2. Gli organi competenti dell'Unione dei Comuni assicurano la predisposizione ed approvazione dei suddetti atti entro 24 mesi dall'approvazione del presente Statuto.

Art. 60 *Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili*

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo quanto diversamente indicato negli atti di trasferimento e fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia, totale o parziale, delle normative regolamentari comunali dettate in materia che saranno sostituite dalle disposizioni regolamentari adottate dagli organi dell'Unione.

Art. 61 *Norma transitoria*

1. Il Presidente in carica cessa nell'incarico il 31/12/2012.

2. Il nuovo Presidente sarà eletto tra i Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione, ai sensi dell'artt. 24 e 26 dello Statuto.

Art. 62 *Norma finale*

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale vigente in materia.

Art. 63 *Entrata in vigore*

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on line dell'Unione dei Comuni.

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631